

N. 17/2021 - SENTENZA

N. 38/2021 - REFALLIMENTARE  
N. 18/2021 - R.G. FALL.  
N. 31/2021 - REPERTORIO  
N. 858/2021 - SIAMM X C.V.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

<b>Dott. Massimo Lento</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Alessandro Paone</b>	<b>Giudice rel.</b>
<b>Dott. Giuliana Gaudiano</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- visto il ricorso presentato da Russo Luciana, inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della Valeria s.r.l.;
- visti i documenti allegati al ricorso;
- vista la regolarità della convocazione del legale rappresentante della società debitrice, essendo andata a buon fine la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della predetta società risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;
- ritenuta la competenza del Tribunale, atteso, per un verso, che la sede legale è posta in Castrovillari, nonché, per altro verso, che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia;
- ritenuta la legittimazione ad agire della ricorrente, il cui credito, pari a € 14.413,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, deriva da decreto ingiuntivo non opposto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari n. 11/2020 del 14.01.2020;
- assunte le necessarie informazioni (v., in particolare, l'informativa depositata dalla Guardia di Finanza e il prospetto riepilogativo dei crediti trasmesso da Agenzia delle Entrate Riscossione);
- ritenuto che la società debitrice rivesta la qualità di imprenditore commerciale (come desumibile dalla visura camerale in atti, svolge, infatti, tra l'altro, attività di commercio al dettaglio di abbigliamento);
- rilevato che la società debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di



non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F.;

- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo recato dall'istanza di fallimento (pari a € 14.413,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) e da quello indicato nel prospetto riepilogativo dei crediti trasmesso da Agenzia delle Entrate Riscossione (pari, all'11.05.2021, a € 186.312,30), non è inferiore ad € 30.000,00;

- rilevato, quanto alla prova dello stato di insolvenza, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 13644 del 30.05.2013);

- rilevato che la società debitrice, non costituendosi in giudizio, ha omesso di documentare l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale sufficienti ad assicurare il soddisfacimento dei creditori;

- ritenuto, quindi, che risulti comprovato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, anche tenuto conto, peraltro, della notevole entità dell'esposizione debitoria complessiva, dall'omesso deposito dei bilanci a partire dal 2018 e dall'assenza, presso la sede legale, di attività riconducibili a quelle indicate nell'oggetto sociale;

**P.Q.M.**

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15 e 16 L.F.;

### **DICHIARA IL FALLIMENTO**

della **Valeria s.r.l.**, con sede in Castrovillari (CS), via dell'Industria n. 2, n. R.E.A. CS-169052, C.F. e P. IVA 02496210788, in persona del liquidatore Maffa Francesco, nato a Castrovillari (CS) il 25.02.1931 e residente in Castrovillari (CS), via Conte Bernardino n. 13;

**DELEGA**

alla procedura il **giudice dott. Alessandro Paone.**

**NOMINA**



**curatore il dott. Vittorio Cerbini**, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, L.F.

Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla notifica di questa sentenza, i bilanci e la scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno **29.10.2021, ore 11:00**, per l'adunanza in cui si procederà all'**esame dello stato passivo** avanti al predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di gg. 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione, ai sensi dell'art. 93 l.f. così come modificato dal D.L. 179/2012 conv. L.221/2012, delle domande di insinuazione, restituzione e rivendicazione.

Stabilisce il giorno **29.10.2021, ore 11:00** per l'udienza in cui il predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale, procederà ai sensi dell'art. 40 L.F. alla **nomina del Comitato dei Creditori**, sentito il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Castrovillari, 07.07.2021

**Il Giudice relatore**

**dott. Alessandro Paone**

**Il Presidente**

**dott. Massimo Lento**



